

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Antonio Battistini)
(D.C.A. n. 25 del 29 gennaio 2024)

N. 1397 DEL 06/11/2024

OGGETTO:	PRESA ATTO CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE U.M.G. E L'A.S.P. DI CATANZARO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE AGLI STUDENTI FUORI SEDE
-----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	Gestione Risorse Umane
-----------------------------	-------------------------------

Parere Direttore Amministrativo Dott. TIZIANA CIUCI <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

Parere Direttore Sanitario Dott. ANTONIO GALLUCCI <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

OGGETTO:	PRESA ATTO CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE U.M.G. DI CATANZARO E L'A.S.P. DI CATANZARO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE AGLI STUDENTI FUORI SEDE
-----------------	--

Proposta del Responsabile del Procedimento n.7562 / 2024

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria fatta, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
 DOTT. SALVATORE MEGNA

Il Responsabile U.O. GPC
 DOTT. ANDREA COSCO

Il Direttore Gestione Personale Convenzionato	Dott.ssa VIVIANA MARASCO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

Il Direttore Gestione Personale Convenzionato

Visto il D.C.A. n. 25 del 29 gennaio 2024 con il quale il Dott. Antonio Battistini è stato confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n.150 del 10 novembre 2020, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n.181 e s.m.i, Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.701 del 13 giugno 2023;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.865 del 14 luglio 2023;

PREMESSO CHE

- devono essere assicurati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 68/2012 agli studenti iscritti ai Corsi Universitaria;
- gli studenti devono fruire dell' Assistenza Sanitaria di base nella Regione o Provincia autonoma in cui ha sede l'Università o Istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza;
- la Legge Regionale n.34/2001 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra l'Università e le strutture del Servizio Sanitario per definire interventi di medicina in favore degli studenti fuori sede;

CONSIDERATO CHE l'A.S.P. di Catanzaro e la Fondazione U.M.G. di Catanzaro intendono rendere più agevole e meno oneroso il ricorso all'Assistenza Sanitaria mettendo a disposizione degli studenti fuori sede i medici di medicina generale, al fine di consentire il perseguimento di una più corretta e idonea gestione della domanda di assistenza di base;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n°34/2001 rilevarsi la stipula di apposita convenzione allegata per l' erogazione dell' Assistenza Sanitaria di base agli studenti residenti fuori dal Comune ove insiste il Campus Universitario sede, ma ivi dimoranti per motivi di studio;

Proposta n. 7562/2024

VISTI

- Il D. Lgs n. 68/2012
- La L.R. n. 34/22001;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione Funzionamento Aziendale e ritenuta la propria competenza;

VISTI gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi della legge 241/90 e s.m.i sulla base delle indicazioni impartite e della conforme istruttoria operata che si condivide;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermate di:

PRENDERE ATTO della Convenzione stipulata tra l'A.S.P. di Catanzaro e la Fondazione U.M.G. di Catanzaro, ai fini del riconoscimento ed erogazione del Servizio di Assistenza di base agli studenti fuori sede, allegata alla presente per farne parte integrante;

TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti gli interessati per l'opportuna conoscenza e gli adempimenti conseguenziali;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base della proposta del Direttore dell'U.O.C. G.R.U.- U.O. G.P.C.;

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Di far propria la proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE UMG E L' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AI FINI DELL' EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE AGLI STUDENTI FUORI SEDE

Tra

La **Fondazione Università “Magna Graecia” di Catanzaro**, d’ora innanzi indicata “FUMG”, con sede legale in Catanzaro, Campus Universitario di Germaneto, C.F. 97067040796, rappresentata dal Prof. Geremia Romano in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede suddetta,

e

L’ **Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro** – di seguito ASP – CF 02865540799 con sede in Catanzaro, Via Vinicio Cortese n. 25 in persona del Commissario Straordinario Gen. Antonio Battistini domiciliato per la carica presso la medesima sede,

premessi che:

- ai sensi dell’ articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono uniformemente garantiti sul territorio nazionale a tutti gli studenti iscritti ai corsi;
- ai sensi del secondo periodo del precitato articolo 7, comma 6 del D. Lgs. n. 68/2012, gli studenti fruiscono dell’ assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l’Università o Istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza;
- la Legge Regionale della Calabria n. 34 del 2001 dispone all’art. 22 “1. L’Università definisce, attraverso convenzioni con le strutture del servizio sanitario, interventi di medicina preventiva in favore degli studenti; 2. Gli studenti fuori sede hanno diritto alla prestazione del servizio sanitario al sensi dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni”.
- le parti hanno consapevolezza della necessità di rendere più agevole e meno oneroso il ricorso all’assistenza sanitaria mettendo a disposizione degli studenti fuori sede i medici di medicina generale, al fine di consentire il perseguimento di una più corretta e idonea gestione della domanda di assistenza di base, la quale



rischierebbe, diversamente, di trovare soddisfazione attraverso accessi impropri tramite i servizi di emergenza o di pronto soccorso.

- le parti ritengono di addivenire, ai sensi dell' art. 22 della LR 34/2001, alla stipula della convenzione per l' erogazione dell' assistenza sanitaria di base agli studenti residenti fuori dal Comune ove insiste il Campus Universitario sede, ma ivi dimoranti per motivi di studio;

Tanto preposto la FUMG e l' ASP di Catanzaro – come sopra rappresentate – stipulano la seguente convenzione, le cui premesse ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

L' ASP di Catanzaro si impegna ad erogare l'assistenza sanitaria di base:

- a) agli studenti universitari;
- b) agli studenti iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, non residenti nella città sede del Corso di Studi, ma ivi domiciliati per motivi di studio, che siano impossibilitati a servirsi del proprio medico di medicina generale nel luogo di residenza.

L'assistenza sanitaria è subordinata alla scelta temporanea del medico di medicina generale nell'ASP, e alla temporanea cancellazione dal medico di medicina generale del proprio Comune di residenza.

A tal fine, l'ASP di Catanzaro si impegna a fornire alla FUMG un elenco di medici di medicina generale che abbiano espressamente dichiarato la disponibilità ad effettuare visite ambulatoriali o, su chiamata, domiciliari, e correlativamente a rilasciare agli studenti richiedenti una tessera sanitaria provvisoria.

L'ASP di Catanzaro si impegna, altresì, ad aggiornare periodicamente detto elenco e ad informare la FUMG delle eventuali variazioni.

LA FUMG si impegna ad aggiornare gli elenchi degli studenti iscritti.

Articolo 2

(Pubblicità)

La FUMG provvederà a dare la massima diffusione dei contenuti della presente convenzione e a divulgare l'elenco dei medici di medicina generale disponibili ad effettuare il servizio di assistenza sanitaria di cui all' articolo 1 mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della FUMG.



Articolo 3

(Modalità di accesso ed effettuazione delle prestazioni sanitarie)

I medici inclusi nell'elenco dei medici di medicina generale disponibili ad effettuare il servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, notulano all'Asp di Catanzaro le visite effettuate, avendo cura di indicare il nome, cognome e codice fiscale dello studente assistito, il numero di matricola, l'indirizzo del domicilio ubicato nell'ambito territoriale di competenza dell'ASP stessa.

Le eventuali prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche saranno effettuate utilizzando il ricettario del SSN, sul quale dovranno essere inseriti tutti i dati obbligatoriamente richiesti ai fini delle compensazioni di mobilità sanitaria.

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i medici che effettuano il servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, acquisiranno preventivamente da parte dello studente assistito il consenso al trattamento dei dati personali riguardante la trasmissione dei dati stessi alla FUMG ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 5.

Articolo 4

(Flussi informativi per adempimenti amministrativi ed economico/contabili)

Per le visite effettuate nei confronti degli studenti fuori sede, ovvero residenti fuori dal Comune ove insiste il Campus Universitario sede ma ivi dimoranti per motivi di studio, l'ASP di Catanzaro renderà trimestralmente alla FUMG il numero di visite.

Articolo 5

(Controlli)

La FUMG e l'ASP di Catanzaro effettueranno i controlli di legge per accertare l'effettivo possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi prescritti per l'accesso al servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1.

Articolo 6

(Durata, modifica e recesso)

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di stipulazione della stessa. Resta ferma la possibilità per ciascuna delle parti di proporre modifiche o di recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni tramite comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata.



Articolo 7 (Foro competente)

Qualora dovessero sorgere delle controversie in relazione al contenuto del presente atto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catanzaro.

La presente convenzione, redatta in originale in duplice copia si compone di 7 (sette) articoli per complessive 4 (quattro) pagine e sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intenda richiederla.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Il Presidente
Fondazione Università
Magna Graecia di Catanzaro*

*Il Commissario Generale
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Gen. Antonio Battistini*